



Regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia

(approvato il 15/12/2022 con delibera di Consiglio n.398 - in vigore dal 02/01/2023)

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Potestà disciplinare
Art. 2	Responsabilità disciplinare e comunicazioni
CAPO II	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ISCRITTI ALLA SEZIONE A DELL'ALBO
Sezione I	Soggetti
Art. 3	Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare
Art. 4	Quorum costitutivo e deliberativo
Sezione II	Fase preparatoria
Art. 5	La Commissione Deontologica
Art. 6	Convocazione, costituzione e maggioranze
Art. 7	Processo verbale
Art. 8	Non luogo a procedere e archiviazione immediata
Art. 9	Accertamenti istruttori preliminari
Sezione III	Fase deliberativa
Art. 10	Verbale
Art. 11	Apertura del procedimento disciplinare
Art. 12	Astensione e ricusazione dei Consiglieri
Art. 13	Sospensione del procedimento
Art. 14	Formalità di apertura e costituzione delle parti
Art. 15	Questioni preliminari
Art. 16	Le sedute e la fase istruttoria
Art. 17	Discussione e decisione
Art. 18	Requisiti della decisione
CAPO III	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ISCRITTI ALLA SEZIONE B DELL'ALBO
Art. 19	Norme applicabili
Art. 20	Competenza
Art. 21	Fase istruttoria
Art. 22	Fase deliberativa
CAPO IV	SANZIONI
Art. 23	Sanzioni disciplinari
Art. 24	Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari
Art. 25	Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni di sospensione e radiazione
Art. 26	Disciplina transitoria ed entrata in vigore



Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Potestà disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo degli Psicologi della Lombardia è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto come descritto all'art.2.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente Regolamento.
3. La competenza disciplinare di ciascun Ordine degli psicologi si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare, senza che possano avere rilevanza successivi mutamenti dello stato medesimo.
4. Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione dell'Albo a cui appartiene l'iscritto assoggettato al procedimento.

Art. 2 Responsabilità disciplinare e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare sussiste ove siano accertati comportamenti volontari in violazione dei doveri professionali dello psicologo ovvero comportamenti non riguardanti l'attività professionale, ma che si riflettano sulla reputazione professionale o siano tali da compromettere l'immagine e la dignità della categoria.
2. La responsabilità disciplinare sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. La determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione da irrogare deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso e alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari.
4. Le comunicazioni effettuate all'inizio dell'istruttoria, nel corso del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso sono eseguite mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero lettera raccomandata A/R. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono come specificato nel successivo comma 5.
5. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati



all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni (quali la residenza), detta comunicazione avviene mediante pubblicazione nella sezione "Pubblicità legale" del sito dell'Ordine, nonché all'Albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato. La pubblicazione avrà una durata di 10 giorni e indicherà il solo nominativo del destinatario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.

6. L'utilizzo di un indirizzo PEO – Posta Elettronica Ordinaria è consentito solo con non iscritti all'Albo e, in casi eccezionali, previa autorizzazione scritta del titolare.

Capo II

Procedimento disciplinare nei confronti di iscritti alla Sezione A dell'Albo

Sezione I

SOGGETTI

Art. 3

Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo degli Psicologi è promosso dal Consiglio dell'Ordine al quale l'iscritto appartiene, d'ufficio (su notizia diretta o segnalazione di parte) ovvero su istanza del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine convoca il Consiglio in seduta disciplinare non aperta al pubblico e dirige il procedimento. Assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare e compie, tra gli altri, tutti gli atti necessari a darvi impulso.
3. La valutazione degli esposti è trattata generalmente seguendo l'ordine cronologico di ricevimento degli stessi.
4. Il Presidente può richiedere al Consiglio la trattazione prioritaria di segnalazioni legate a contesti di motivata urgenza.

Art. 4

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione A dell'Albo, cui appartiene l'iscritto assoggettato al procedimento.
2. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri iscritti alla sezione A



dell'Albo.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti di cui al comma 2 che precede. Il Presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

4. I Consiglieri sono tenuti ad astenersi nei casi previsti di cui all'art. 51 cod.proc.-civ.

Sezione II

FASE PREPARATORIA

Art. 5

La Commissione Deontologica

1. Al fine di rendere più rapido e incisivo lo svolgimento dell'attività disciplinare, l'istruttoria preliminare dei procedimenti di cui al presente Titolo può essere delegata a un'apposita Commissione Deontologica.

2. La Commissione Deontologica è nominata e costituita con deliberazione del Consiglio dell'Ordine in conformità al Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine in carica.

3. La Commissione Deontologica è composta da Consiglieri dell'Ordine e può essere integrata anche da soggetti esterni con comprovata esperienza in materia deontologica o legale (iscritti da almeno 5 anni all'Ordine degli Psicologi o degli Avvocati o che per 5 anni almeno siano stati magistrati dell'ordinamento giudiziario o amministrativo).

4. La Commissione Deontologica può essere altresì assistita nella propria attività da uno o più consulenti legali.

5. I Commissari sono tenuti ad astenersi nei casi previsti dall'art. 51 cod.proc.civ.

Art. 6

Convocazione, costituzione e maggioranze

1. La Commissione Deontologica è convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e per le sedute successive dal Coordinatore. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei membri. Il Coordinatore può deferire ad uno o più membri della Commissione il compimento di singoli atti specificamente individuati, ferma restando la responsabilità collegiale per gli stessi.

2. Le decisioni della Commissione Deontologica sono adottate con la maggioran-



za dei voti espressi dai presenti. In caso di parità di voto, prevale la posizione più favorevole all'iscritto sottoposto a istruttoria preliminare.

3. La Commissione Deontologica può istituire una o più subcommissioni preparatorie, allo scopo di chiedere agli interessati eventuali integrazioni e svolgere gli accertamenti sommari, eventualmente necessari per verificare la ricorrenza dei presupposti per la prosecuzione dell'istruttoria.

Art. 7

Processo verbale

1. Di ogni riunione della Commissione Deontologica viene redatto apposito verbale.
2. Il segretario verbalizzante è designato, di volta in volta, dal Coordinatore della Commissione o, in mancanza, dal Consigliere più anziano che ne fa parte.
3. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività della Commissione Deontologica, sono coperti da segreto.

Art. 8

Non luogo a procedere e archiviazione immediata

1. La Commissione Deontologica valuta tutte le segnalazioni ricevute dall'Ordine e, fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può deliberare, con voto unanime dei presenti, il non luogo a procedere ovvero l'archiviazione immediata nei seguenti casi:

- a) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine;
- b) i fatti siano imputati ad un iscritto ad altro Ordine territoriale;
- c) si tratti di notizie provenienti da fonti anonime non sufficientemente circostanziate;
- d) i fatti non abbiano manifestamente rilievo disciplinare;
- e) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- f) i fatti sono estinti per intervenuta prescrizione quinquennale.

2. Nel caso al comma 1, lett. b) del presente articolo, si procede a trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente per le valutazioni di competenza.

3. Il provvedimento che dispone il non luogo a procedere o l'archiviazione immediata è succintamente motivato e viene comunicato ai sensi dell'art.2 al professionista interessato e all'esponente per il tramite del Responsabile del procedimento individuato ex L. n.241/1990.



Art. 9

Accertamenti istruttori preliminari

1. Qualora non ricorrano i presupposti per deliberare il non luogo a procedere ovvero l'archiviazione immediata a norma dell'art. 8, il Responsabile del procedimento ex L. n.241/1990 comunica all'interessato, nelle forme di cui all'art. 2, l'avvio dell'istruttoria preliminare fornendogli copia di ogni segnalazione pervenuta all'Ordine nei suoi confronti, invitandolo a fornire chiarimenti entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
2. La comunicazione di avvio del procedimento interrompe il termine di cui all'art. 8, comma 1, lett. f).
3. La Commissione Deontologica, omessa ogni formalità non strettamente necessaria alla garanzia del contraddittorio, svolge tutti gli accertamenti, presso l'iscritto, l'esponente o terzi informati dei fatti, eventualmente necessari per verificare la ricorrenza dei presupposti per l'apertura del procedimento disciplinare.
4. Qualora si renda necessario od opportuno sentire personalmente l'iscritto, la convocazione per l'audizione istruttoria deve essere inviata all'iscritto con i mezzi previsti all'art. 2 almeno 20 giorni prima della data prevista per l'audizione stessa.
5. La convocazione deve contenere una sintetica indicazione dei fatti oggetto di accertamento e l'avvertimento che l'iscritto ha facoltà:
 - a) di avvalersi dell'assistenza di un solo difensore di fiducia, iscritto all'Albo degli Avvocati o all'Albo degli Psicologi;
 - b) di non presentarsi all'audizione, ma con avviso che, in caso di mancata comparizione, l'istruttoria proseguirà comunque;
 - c) di richiedere copia digitale degli atti, fermo il limite di cui all'art.7, c.3;
 - d) e di sottoporre alla Commissione memorie e documenti tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'audizione in prima convocazione.
6. In caso di mancata presentazione, giustificata dall'iscritto, questi può essere riconvocato in altra data. In ogni caso, il differimento dell'audizione non riapre i termini per l'invio di memorie e documenti.
7. La nomina di ulteriori difensori oltre il primo si considera, anche nel prosieguo del procedimento, senza effetto finché l'interessato non abbia provveduto alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza.
8. Delle audizioni e degli eventuali altri accertamenti è redatto verbale, sottoscritto dai membri della Commissione Deontologica presenti, dalle persone ascoltate e dal difensore, ove presente.



9. Terminata la fase istruttoria, il Coordinatore della Commissione Deontologica o uno dei membri della Commissione dallo stesso delegato, riferisce al Consiglio, in apposita seduta (a cui possono partecipare anche i membri esterni della Commissione Deontologica e, ove convocati, i consulenti legali dell'Ordine), sugli esiti degli accertamenti preliminari e può formulare, a nome della Commissione, proposta di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare.

Sezione III

FASE DELIBERATIVA

Art. 10

Verbale

1. I verbali delle sedute disciplinari del Consiglio sono redatti dal Segretario, coadiuvato dal Coordinatore della Commissione Deontologica o da suo delegato ed è sottoscritto da entrambi e dal Presidente. Tali verbali non sono pubblici.
2. Essi sono redatti in forma riassuntiva e devono contenere:
 - a) la data della seduta;
 - b) il numero dei componenti del Consiglio presenti;
 - c) la menzione della relazione istruttoria;
 - d) l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti;
 - e) le dichiarazioni rese dai presenti;
 - f) i provvedimenti adottati dal Consiglio.
3. Anche qualora convocati (si specifica che la convocazione di esponente o terzi testimoni non è atto dovuto, ma solo discrezionale del Consiglio; all'esponente è solo dovuta, in quanto fase di procedimento amministrativo, la comunicazione del passaggio della pratica da una fase all'altra), né l'esponente, né eventuali testimoni hanno diritto di assistere all'udienza.

Art. 11

Apertura del procedimento disciplinare

1. Qualora il Consiglio, all'esito degli accertamenti preliminari, non ritenga potersi archiviare, esso delibera l'apertura del procedimento disciplinare, contestualmente nominando relatore il Consigliere Coordinatore della Commissione Deontologica, ovvero altro membro della Commissione Deontologica.
2. Qualora il Consiglio dell'Ordine non ritenga sufficientemente istruita la fatti-



specie sottoposta alla sua valutazione, può disporre, con deliberazione motivata, un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologica, indicando gli approfondimenti ulteriori da eseguire.

3. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine apre il procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere:

- a) le generalità dell'incolpato e il suo numero di iscrizione all'Albo professionale;
- b) l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle violazioni che si ritiene possano essere state commesse, eventualmente, integrando le contestazioni già mosse all'interessato in sede di accertamenti sommari;
- c) l'invito a presentarsi innanzi al Consiglio dell'Ordine, in un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione e con l'avvertimento che, qualora l'incolpato non si presenti, si procederà in sua assenza;
- d) la menzione che l'incolpato ha facoltà:
 - i. di farsi assistere da un solo difensore di fiducia, secondo le regole di cui al precedente art. 9;
 - ii. di richiedere copia digitale degli atti;
 - iii. di presentare al Consiglio memorie, documenti e istanze istruttorie tramite PEC – Posta Elettronica Certificata entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni liberi prima della data fissata per la prima audizione;
 - iv. di richiedere. Solo per comprovati gravi motivi, il rinvio della comparizione, fermo restando che l'eventuale differimento non riapre il termine di cui al paragrafo precedente;
- e) la nomina del relatore e del responsabile del procedimento.

4. La delibera deve essere trasmessa all'incolpato nei modi previsti dall'art.2.

Art. 12

Astensione e ricusazione dei Consiglieri

1. Il Consigliere, nella qualità di componente del Consiglio, ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:

- a. se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che fanno pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;



- b. se è in relazione di coniugio, parentela o affinità sino al quarto grado, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, del suo difensore o della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
 - c. se ha motivi di inimicizia o di amicizia con l'incolpato, con il suo difensore ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
 - d. se ha depresso nella vertenza come persona informata dei fatti;
 - e. se ha dato consigli o manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;
 - f. in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.
2. L'astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della seduta, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.
 3. L'astensione e la ricusazione sospendono temporaneamente la seduta. La decisione sulla dichiarazione di astensione o sulla proposta di ricusazione è adottata dal Consiglio allo stato degli atti, senza la presenza del componente che ha chiesto di astenersi o che è stato ricusato. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.
 4. Se l'astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, oppure, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.
 5. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il Consigliere interessato, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione sia accolta.
 6. Nel caso in cui, a seguito di astensione o ricusazione, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, il procedimento e i relativi atti vengono trasmessi al Consiglio dell'Ordine competente che, in assenza di indicazioni da parte della legge n.56/1989, viene individuato attraverso l'applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 1 disp. att. codice di procedura penale. Le decisioni al riguardo assunte dal Consiglio dell'Ordine viciniore devono essere trasmesse al Consiglio interessato, che le recepisce con propria deliberazione.

Art.13

Sospensione del procedimento

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qual-



siasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico dei medesimi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.

2. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'Albo del professionista incolpato. Qualora i fatti non siano estinti per intervenuta prescrizione, il procedimento prosegue in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista allo stesso Albo o ad altro Albo degli Psicologi.

3. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art. 14

Formalità di apertura – Costituzione delle parti

1. Le sedute avanti il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare non sono pubbliche, non possono essere audio-registrate se non previa esplicita autorizzazione dei presenti. Si tengono di norma in presenza e presso la sede dell'Ordine medesimo. In casi eccezionali il Consiglio può disporre l'audizione da remoto, fermo restando che in tal caso gli intervenienti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità che nessun estraneo assiste alla seduta e che la stessa non viene registrata in alcun modo, salva diversa determinazione degli intervenuti all'unanimità.

2. Alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine possono partecipare anche i membri esterni della Commissione Deontologica e, ove convocati, i consulenti legali dell'Ordine. Hanno diritto di voto i soli Consiglieri dell'Ordine.

3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine accerta la regolare costituzione dell'incolpato e dà atto dell'eventuale presenza del difensore.

4. Quando l'incolpato non è presente ed è provato, ovvero è probabile, che non abbia avuto la comunicazione ovvero effettiva conoscenza della delibera di cui all'art. 11, il Consiglio dell'Ordine dispone la rinnovazione della comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per la presentazione di memorie e documenti è adeguato alla data di nuova comparizione.

5. Quando risulta che l'assenza dell'incolpato, o del suo difensore, dipende da un legittimo impedimento, il Consiglio dell'Ordine delibera il differimento del procedimento e la nuova data di convocazione. La delibera è comunicata all'interessato. In tal caso il termine per la presentazione di memorie e documenti non viene riaperto.

6. Se l'incolpato non si presenta, e non ricorrono le condizioni previste dai commi 4 e 5, il Consiglio dell'Ordine dispone di procedere in assenza dell'incolpato.



Art. 15

Questioni preliminari

1. Le questioni relative alla competenza per territorio e quelle concernenti la nullità della delibera di contestazione e convocazione, la nullità della comunicazione della stessa e la nullità degli atti di istruttoria dibattimentale preliminare posti in essere dalla Commissione Deontologica, devono essere eccepite subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e, comunque, a pena di decadenza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. Le questioni sono illustrate e discusse dall'incolpato o dal suo difensore. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere ai consulenti legali, presenti alla seduta, di esprimere il proprio parere. Non sono ammesse repliche.
3. Il Consiglio dell'Ordine decide le questioni preliminari immediatamente ovvero unitamente al merito.
4. All'esito delle attività descritte, il Presidente dichiara aperto il dibattimento e, direttamente o con delega, dà lettura delle contestazioni a carico dell'incolpato.

Art. 16

Le sedute e la fase istruttoria

1. Nel corso della seduta il relatore espone i fatti oggetto del procedimento, le risultanze dell'istruttoria ed eventuali istanze istruttorie.
2. Il Consiglio procede all'istruttoria, disponendo, se necessario, i mezzi di prova, anche a richiesta di parte, ritenuti rilevanti.
3. Ove, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Consiglio dell'Ordine lo ritenga assolutamente necessario, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ivi compresa l'escussione di testimoni, ovvero, con deliberazione adeguatamente motivata, un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologica. Nel provvedimento saranno indicati gli approfondimenti da eseguire.
4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, completare gli adempimenti istruttori previsti, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, in pendenza del procedimento, muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti precedentemente.
6. Le comunicazioni all'incolpato assente vengono effettuate così come previsto all'art. 2 del presente Regolamento.



Art. 17

Discussione e decisione

1. Esaurita l'istruttoria, sentito il Procuratore della Repubblica, se presente, l'interessato o il suo difensore espongono la difesa. In questa fase, i Consiglieri hanno facoltà di porre delle domande direttamente all'incolpato.
2. Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.
3. La decisione sui temi indicati dal Presidente viene discussa e deliberata in camera di Consiglio. Il Presidente pone ai voti le diverse possibilità, in forma palese o segreta, iniziando dalla più favorevole all'incolpato. Possono essere richiamati, per consultazione, i consulenti legali ovvero i membri esterni della Commissione Deontologica.
4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, pervenire alla decisione, il Consiglio dell'Ordine, senza obbligo di comunicazione all'incolpato assente, rinvia ad altra seduta il prosieguo della camera di Consiglio, a cui possono partecipare solo i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente seduta.
5. Al termine della camera di Consiglio, il Presidente può comunicare all'iscritto l'esito del provvedimento, la cui motivazione dovrà essere depositata alla Segreteria dell'Ordine entro il termine ordinatorio di 60 giorni e trasmessa nei modi previsti all'art.2.
Il termine per l'impugnazione innanzi al Tribunale competente viene indicato nella delibera che contiene le motivazioni della decisione di Consiglio.
6. Nei casi di particolare complessità che comportano il rinvio della seduta, il dispositivo è depositato alla Segreteria dell'Ordine entro il termine ordinatorio di 60 giorni dalla data della decisione e trasmesso nei modi previsti dall'art.2.

Art. 18

Requisiti e comunicazione della decisione

1. La decisione del Consiglio deve contenere:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;
 - esposizione dei fatti;
 - svolgimento del procedimento;
 - motivazione;
 - decisione;
 - data della pronunzia;
 - avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione dall'interessato, mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento.



2. Le decisioni sono comunicate all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio, nei modi previsti dall'art.2, entro 20 giorni dall'approvazione del verbale della seduta disciplinare.

Capo III

Procedimento disciplinare nei confronti di iscritti alla Sezione B dell'Albo

Art. 19

Norme applicabili

Ai procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti in Sezione B si applicano le norme di cui al Capo I, nonché le norme di cui al Capo II, limitatamente all'art. 3, del Capo III, limitatamente agli articoli da 10 a 17, in quanto compatibili, nonché le norme del Capo IV che segue.

Art. 20

Competenza

1. Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare nei confronti degli iscritti nella sezione B dell'Albo è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione B dell'Albo, cui appartiene l'iscritto assoggettato al procedimento.
2. Nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio decide:
 - a) in forma monocratica, se il numero dei Consiglieri iscritti in Sez. B è inferiore a 3;
 - b) in formazione collegiale dei Consiglieri iscritti in Sez. B. se in numero pari o superiore a 3. In tale ipotesi, in caso di parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'incolpato ex art. 24, c.5 della L. n.56/1989.
3. In mancanza di Consiglieri iscritti alla sez. B dell'Albo, la potestà disciplinare è esercitata dal Consiglio territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un Consigliere iscritto alla stessa sezione dell'Albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sez. B del Consiglio vicinore, giudica il Consiglio al quale appartiene l'incolpato, ancorché composto esclusivamente da Consiglieri iscritti alla sez. A.
4. Il Presidente controfirma la delibera di decisione solo per presa visione.

Art. 21

Fase istruttoria

1. Qualora non ricorrano le condizioni per l'archiviazione immediata od il non luogo a procedere a norma dell'art. 8, l'avvio del procedimento istruttorio deve



essere preceduto dalla comunicazione all'interessato di cui all'art. 9, comma 1, a firma del Consigliere procedente di cui all'art. 19, comma 2, lett. a) o dal Consigliere delegato dal Collegio formato ai sensi della lett. b).

2. Le attività preparatorie ed istruttorie sono svolte dal Consigliere procedente o delegato, omessa ogni formalità non essenziale alla garanzia del contraddittorio e della difesa.

3. Il Consigliere procedente o delegato ha facoltà di avvalersi dei consulenti legali dell'Ordine, qualora lo ritenga opportuno.

4. Il Consigliere procedente o delegato ha facoltà di convocare l'esponente, i terzi e/o l'interessato in audizione istruttoria. In tal caso, si applica l'art. 9, commi 3 e seguenti, in quanto compatibile.

Art. 22

Fase deliberativa

1. La fase deliberativa deve essere preceduta dall'avviso di cui all'art. 11, comma 3, che precede.

2. In sede deliberativa, il Consigliere procedente o delegato ha l'obbligo di sentire personalmente l'incolpato che ne faccia richiesta. Si applicano in tal caso le previsioni ed i termini di cui all'art. 11, comma 3, lett. e).

3. Di ogni operazione compiuta in fase istruttoria e deliberativa, il Consigliere procedente o delegato produce verbale dando compiutamente atto delle operazioni effettuate e delle ragioni sottese ad ogni decisione. I verbali non sono pubblici.

Capo IV

Sanzioni

Art. 23

Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art.26 della legge n.56/1989, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale; di esso non viene data pubblicità;
- b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale;



- d) la radiazione dall'Albo.
2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari analoghi nel quinquennio precedente, il Consiglio può comminare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella astrattamente applicabile alla fattispecie attuale.

Art. 24

Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari diventano esecutivi quando siano decorsi i termini per l'impugnazione, senza che la stessa sia proposta, o quando l'impugnazione sia respinta. Al fine di rendere efficace il provvedimento disciplinare occorre, in ogni caso, che esso sia stato correttamente comunicato all'interessato nei modi previsti all'art.2.

Art. 25

Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni di sospensione e radiazione

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono pubblicati nella sezione "Pubblicità legale" del sito dell'Ordine. Nel caso della sospensione la pubblicazione del provvedimento avrà durata pari al periodo della sanzione e sarà altresì annotata all'Albo. Nel caso della radiazione la pubblicazione del provvedimento avrà durata di anni 5.
2. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti nell'apposito archivio dell'Ordine.

Art. 26

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web dell'Ordine (si veda data aggiornamento sotto al titolo).
2. I procedimenti disciplinari aperti con delibera del Consiglio dell'Ordine adottata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari sono disciplinati dalle disposizioni anteriori.